Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 339

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 dicembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Basilicata

Regione Campania

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. 672.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 29 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia greca;
filologia latina.

Art. 2.

Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in storia, allo elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo medioevale è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia economica e sociale del Medioevo.

Nel medesimo articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo contemporaneo, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dei partiti e movimenti sindacali.

Art. 3.

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in lingue e letterature orientali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua turca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1983
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1983, n. 673.

Dichiarazione di pubblica utilità per opere militari da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, e le opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Brindisi, sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

I termini entro i quali gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1983

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1983
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983, n. 674.

Dichiarazione di pubblica utilità per opere militari da realizzarsi a cura della Marina militare in comune di Noto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Noto (Siracusa), località Mezzogregorio, sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine, entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1983
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 357

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 novembre 1983.

Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 19, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante « Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi », che attribuisce agli ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la competenza ad esaminare, dal punto di vista della prevenzione incendi e secondo anche quanto sarà previsto dalla direttiva C.E.E., i progetti relativi « a installazioni o impianti di particolare rilevanza o che presentino alti livelli di rischio »;

Visto l'ultimo comma del citato art. 19, secondo cui, con decreto ministeriale, si provvede a determinare l'elenco delle specifiche attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali;

Constatate le imprescindibili esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica e privata incolumità connesse all'applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi specificatamente nel settore dei rischi di incidenti rilevanti;

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente procedere alla concreta individuazione delle installazioni e degli impianti concernenti le attività caratterizzate da « alti livelli di rischio », con riserva di stabilire con successivo provvedimento l'elenco delle attività di « particolare rilevanza »;

Visti gli articoli 3, 5, 11, 17 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, recante « Norme sulle attività alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi », in attuazione della quale è stato emanato il suddetto decreto;

Vista la direttiva (CEE) n. 501/82 in data 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Ravvisata l'esigenza che l'elencazione delle attività ad « alto livello di rischio », caratterizzate da rischi di incidenti rilevanti, si armonizzi e si conformi alle specificazioni contenute nella predetta direttiva C.E.E., salvi i successivi adeguamenti che si renderanno necessari a seguito dell'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva medesima, nell'ordinamento statuale;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi nella seduta del 28 settembre 1983;

Sulla proposta dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

I servizi di prevenzione incendi nel settore delle attività che presentano rischi di incidenti rilevanti, demandati agli ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si svolgono, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali indicate all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle nuove attività, soggette al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indicate al secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le quali, per tipi di lavorazione, sostanze pericolose e quantitativi, risultino comprese anche negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.

E' equiparata a una nuova attività ogni modifica apportata ad una attività esistente che possa seriamente comportare il rischio di incidenti rilevanti ai sensi ed agli effetti del disposto dell'art. 19, primo comma, lettera *d*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 3.

Gli ispettorati regionali o interregionali dei vigili del fuoco procedono all'esame dei progetti previsti all'art. 19, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente

della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, relativamente alle categorie di attività così come definite nel successivo art. 4 e nelle ipotesi di cui al successivo art. 5.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definisce:

1) *Attività industriale*:

a) qualsiasi operazione effettuata negli impianti industriali indicati nell'allegato I, che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne e il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento;

b) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II (deposito separato).

2) *Sostanza pericolosa*:

a) qualsiasi sostanza compresa nell'elenco di cui all'allegato III;

b) qualsiasi sostanza compresa nell'elenco di cui all'allegato II.

3) *Incidente rilevante*:

un accadimento o evento, quale un'emissione, un incendio o una esplosione di rilievo, connesso ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o futuro per l'uomo all'interno o all'esterno dello stabilimento, e/o per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività industriali definite nel precedente art. 4 qualora:

1) nelle attività industriali indicate alla lettera *a*) del n. 1) dell'art. 4 (attività di processo), una o più sostanze pericolose di cui all'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire nelle quantità ivi specificate come:

sostanze immagazzinate o utilizzate nell'attività industriale interessata;
prodotti della fabbricazione;
sottoprodotti;
residui;

2) nelle attività industriali indicate alla lettera *b*) del n. 1 dell'art. 4 (deposito separato), siano immagazzinate una o più sostanze pericolose di cui all'allegato II e nelle quantità ivi specificate.

Art. 6.

Ai fini dell'esame di cui all'art. 3 del presente decreto, si applicano le indicazioni riportate nell'allegato V, tenute presenti le gradualità temporali della direttiva (CEE) n. 501/82 relativamente alle attività esistenti e salvo quanto sarà diversamente disposto con il provvedimento di recepimento della direttiva stessa nell'ordinamento statuale.

Roma, addì 16 novembre 1983

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO I

IMPIANTI INDUSTRIALI
CONTEMPLATI ALL'ART. 4, N. 1), LETTERA *A*)

1. — Impianti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti:
   - alchilazione
   - amminazione con ammoniaca
   - carbonilazione
   - condensazione
   - deidrogenazione
   - esterificazione
   - alogenazione e produzione di alogeni
   - idrogenazione
   - idrolisi
   - ossidazione
   - polimerizzazione
   - solfonazione
   - desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
   - nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
   - fabbricazione di derivati fosforati
   - formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici;

   — impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti:
   - distillazione
   - estrazione
   - solubilizzazione
   - miscelazione.

2. — Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.

3. — Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.

4. — Impianti per la produzione o il trattamento di gas energetici, ad esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto o gas naturale di sintesi.

5. — Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.

6. — Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II

DEPOSITI DI IMPIANTI DIVERSI DA QUELLO
DI CUI ALL'ALLEGATO I (DEPOSITO SEPARATO)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra gli impianti è inferiore a circa 500 metri.

Sostanze o categorie di sostanze	Quantità (t) ≥
1. Gas infiammabili conformi all'allegato IV c) i	300
2. Liquidi facilmente infiammabili conformi all'allegato IV c) ii	100.000
3. Acrilonitrile	5.000
4. Ammoniaca	600
5. Cloro	200
6. Biossido di zolfo	500
7. Nitrato d'ammonio	5.000
8. Clorato di sodio	250
9. Ossigeno liquido	2.000

Nella misura in cui lo stato della sostanza le conferisca proprietà tali da poter creare un rischio di incidente rilevante.

ALLEGATO III

SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ART. 42, N. 2), LETTERA *A*)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 metri.

NOME	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero C.E.E.
1. 4-Aminobifenile	1 kg	92-67-1	
2. Benzidina	1 kg	92-87-5	612-042-00-2
3. Benzidina sali	1 kg		
4. Dimetilnitrosamina	1 kg	62-75-9	
5. 2-Naftilamina	1 kg	91-59-8	612-022-00-3
6. Berillio (polveri e/o composti)	10 kg		
7. Bis (clorometil) etere	1 kg	542-88-1	603-046-00-5
8. 1,3-Propansultone	1 kg	1120-71-4	
9. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	1746-01-6	
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg		
11. Anidride arseniosa, acido (III) arsenioso e suoi sali	100 kg		
12. Arsenico idruro (Arsina)	10 kg	7784-42-1	
13. N,N-dimetilcarbamoil cloruro	1 kg	79-44-7	
14. N-cloroformilmorfolina	1 kg	15159-40-7	
15. Cloruro di carbonile (Fosgene)	20 t	75-44-5	006-002-00-8
16. Cloro	50 t	7782-50-5	017-001-00-7
17. Idrogeno solforato	50 t	7783-06-04	016-001-00-4
18. Acrilonitrile	200 t	107-13-1	608-003-00-4
19. Acido cianidrico	20 t	74-90-8	006-006-00-X
20. Solfuro di carbonio	200 t	75-15-0	006-003-00-3
21. Bromo	500 t	7726-95-6	035-001-00-5
22. Ammoniaca	500 t	7664-41-7	007-001-00-5
23. Acetilene (Etino)	50 t	74-86-2	601-015-00-0
24. Idrogeno	50 t	1333-74-0	001-001-00-9
25. Ossido di etilene	50 t	75-21-8	603-023-00-X
26. Ossido di propilene	50 t	75-56-9	603-055-00-4
27. 2-Cian-propan-2-olo (Acetoncianidrina)	200 t	75-86-5	608-004-00-X
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 t	107-02-8	605-008-00-3
29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 t	107-18-6	603-015-00-6
30. Allilamina	200 t	107-11-9	612-046-00-4
31. Antimonio idruro (Stibina)	100 kg	7803-52-3	
32. Etilenimina	50 t	151-56-4	613-001-00-1
33. Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)	50 t	50-00-0	605-001-01-2
34. Idrogeno fosforato (Fosfina)	100 kg	7803-51-2	
35. Bromuro di metile (Monobromometano)	200 t	74-83-9	602-002-00-3
36. Isocianato di metile	1 t	624-83-9	615-001-00-7
37. Ossidi d'azoto	50 t	11104-93-1	

NOME	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero C.E.E.
38. Selenito di sodio	100 kg	10102-18-8	
39. Bis-(2-cloroetil) solfuro	1 kg	505-60-2	
40. Phosazetim	100 kg	4104-14-7	015-092-00-8
41. Piombo-tetraetile	50 t	78-00-2	
42. Piombo-tetrametile	50 t	75-74-1	
43. Promurit (3,4-diclorofenil azotiurea)	100 kg	5836-73-7	
44. Clorfenvinfos	100 kg	470-90-6	015-071-00-3
45. Crimidina	100 kg	535-89-7	613-004-00-3
46. Clorometil-metil-etere	1 kg	107-30-2	
47. Dimetilamide dell'acido cianofosforico	1 t	63917-41-9	
48. Carbofenothion	100 kg	786-19-6	015-044-00-6
49. Dialifos	100 kg	10311-84-9	015-088-00-6
50. Ciantoato	100 kg	3734-95-0	015-070-00-8
51. Amiton	1 kg	78-53-5	
52. Oxidisulfoton	100 kg	2497-07-6	015-096-00-X
53. 0,0-Dietil-S-(etilsulfinil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-05-8	
54. 0,0-Dietil-S-(etilsulfonil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-06-9	
55. Disulfoton	100 kg	298-04-4	015-060-00-3
56. Demeton	100 kg	8065-48-3	
57. Forate	100 kg	298-02-2	015-033-00-6
58. 0,0-Dietil-S-(etiltiometil)-tiofosfato	100 kg	2600-69-3	
59. 0,0-Dietil-S-(isopropiltiometil)-ditiofosfato	100 kg	78-52-4	
60. Pirazoxon	100 kg	108-34-9	015-023-00-1
61. Fensulfothion	100 kg	115-90-2	015-090-00-7
62. Paraoxon (0,0-dietil,0-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	311-45-5	
63. Paration	100 kg	56-38-2	015-034-00-1
64. Azinphos-etile	100 kg	2642-71-9	015-056-00-1
65. 0,0-Dietil-S-(propiltiometil)-ditiofosfato	100 kg	3309-68-0	
66. Thionazin	100 kg	297-97-2	
67. Carbofuran	100 kg	1563-66-2	006-026-00-9
68. Fosfamidon	100 kg	13171-21-6	015-022-00-6
69. Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldeide-esametilfosforotriamide)	100 kg	26419-73-8	
70. Mevinfos	100 kg	7786-34-7	015-020-00-5
71. Paration-metile	100 kg	298-00-0	015-035-00-7
72. Azinphos-metile	100 kg	86-50-0	015-039-00-9
73. Cicloesimide	100 kg	66-81-9	
74. Diphacinone	100 kg	82-66-6	
75. Tetrametilendisulfotetramina	1 kg	80-12-6	
76. EPN	100 kg	2104-64-5	015-036-00-2
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	462-23-7	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 kg	37759-72-1	
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
85. Acido monofluoroacetico	1 kg	144-49-0	607-081-00-7

NOME	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero C.E.E.
86. Sali dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
89. Fluenetil	100 kg	4301-50-2	607-078-00-0
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
91. Sali dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
94. Acido fluoridrico	50 t	7664-39-3	009-002-00-6
95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido glicolico)	100 kg	107-16-4	
96. 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzo-p-diossina	100 kg	19408-74-3	
97. Isodrin	100 kg	465-73-6	602-050-00-4
98. Esametilfosfotriamide	1 kg	680-31-9	
99. Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone)	100 kg	481-39-0	
100. Warfarin	100 kg	81-81-2	607-056-00-0
101. 4,4 Metilen-bis-(2-cloroanilina)	10 kg	101-14-4	
102. Ethion	100 kg	563-12-2	015-047-00-2
103. Aldicarb	100 kg	116-06-3	006-017-00-X
104. Nichel carbonile	10 kg	13463-39-3	028-001-00-1
105. Isobenzan	100 kg	297-78-9	602-053-00-0
106. Pentaborano	100 kg	19624-22-7	
107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 kg	10118-72-6	
108. Propilenimina	50 t	75-55-8	
109. Ossido di fluoro	10 kg	7783-41-7	
110. Dicloruro di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111. Esafluoruro di selenio	10 kg	7783-79-1	
112. Selenio idruro	10 kg	7783-07-5	
113. TEPP	100 kg	107-49-3	015-025-00-2
114. Sulfotep	100 kg	3689-24-5	015-027-00-3
115. Dimefox	100 kg	115-26-4	015-061-00-9
116. Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo	100 kg	41083-11-8	
117. Trietilenmelamina	10 kg	51-18-3	
118. Cobalto (polveri e/o composti)	100 kg		
119. Nichel (polveri e/o composti)	100 kg		
120. Anabasina	100 kg	494-52-0	
121. Tellurio esafluoruro	100 kg	7783-80-4	
122. Triclorometilsulfenil cloruro	100 kg	594-42-3	
123. 1,2-Dibromoetano (Bromuro di etilene)	50 t	106-93-4	602-010-00-6
124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	200 t		
125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	50.000 t		
126. Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127. Dietilenglicol dinitrato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128. Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 t	109-27-3	
130. Bis (2,4,6-trinitrofenil)amina	50 t	131-73-7	612-018-00-1
131. Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132. Nitroglicerina	10 t	55-63-0	603-034-00-X

NOME	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero C.E.E.
133. Tetranitropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134. Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 t	121-82-4	
135. Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136. 2,4,6-Trinitroanisolo	50 t	606-35-9	609-011-00-0
137. Trinitrobenzene	50 t	25377-32-6	609-005-00-8
138. Acido trinitrobenzoico	50 t	35860-50-5 129-66-8	
139. Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140 N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico)	50 t	88-89-1	609-009-00-X
142. Trinitrocresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143. 2,4,6 Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144. 2,4,6-Trinitroresorcinole (acido stifnico)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	50 t	118-96-7	609-008-00-4
146. Nitrato di ammonio (1)	5.000 t	6484-52-2	
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12,6% di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148. Anidride solforosa	1.000 t	7446-09-05	016-011-00-9
149. Acido cloridrico (gas liquefatto)	250 t	7647-01-0	017-002-00-2
150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		
151. Clorato di sodio (1)	250 t	7775-09-9	017-005-00-9
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70%)	50 t	107-71-1	
153. Terz-butil-perossi-isobutirrato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	109-13-7	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	1931-62-0	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	2372-21-6	
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90%)	50 t	2144-45-8	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70%)	50 t	2167-23-9	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80%)	50 t	3006-86-8	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	19910-65-7	
160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione ≥ 30%)	50 t	2614-76-8	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80%)	50 t	16066-38-9	
162. 3,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75%)	50 t	22397-33-7	
163. Metiletilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	1338-23-4	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60%)	50 t	37206-20-5	
165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60%)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166. Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167. 2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4
168. Fulminato di mercurio	10 t	20820-45-5 628-86-4	080-005-00-2
169. Ciclotetrametilen-tetranitramina	50 t	2691-41-0	
170. 2,2',4,4',6,6'-Esanitrostilbene	50 t	20062-22-0	
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene	50 t	3058-38-6	
172. Etilenglicol dinitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173. Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174. Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175. Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176. Di-isobutirril perossido (concentrazione ≥ 50%)	50 t	3437-84-1	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30%)	50 t	14666-78-5	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77%)	50 t	927-07-1	

(1) Sempreché il suo stato conferisca a questa sostanza proprietà in grado di provocare un rischio di incidente rilevante.
NB: I numeri CEE corrispondono a quelli della direttiva 67/548/CEE, comprese le relative modifiche.

ALLEGATO IV

CRITERI INDICATIVI

a) *Sostanze molto tossiche*

— Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;

— le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) (3) mg/l
1	DL 50 ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	5 < DL 50 ≤ 25	10 < DL 50 ≤ 50	0,1 < CL 50 ≤ 0,5

(1) DL 50 per via orale nel ratto.
(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) *Altre sostanze tossiche*

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà fisiche e chimiche tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) (3) mg/l
25 < DL 50 ≤ 200	50 < DL 50 ≤ 400	0,5 < CL 50 ≤ 2

(1) DL 50 per via orale nel ratto.
(2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nei coniglio.
(3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) *Sostanze infiammabili*

i) *gas infiammabili*:

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale;

ii) *liquidi facilmente infiammabili*:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto d'ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20 °C;

iii) *liquidi infiammabili*:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

d) *Sostanze capaci di esplodere*

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

ALLEGATO V

1. *Generalità.*

Nel presente allegato sono riportate le indicazioni applicative, ai fini dell'esame di cui all'art. 3 del decreto, conformi alle istruzioni già impartite ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'uniforme espletamento dei servizi di prevenzione incendi demandati, nel settore dei rischi di incidenti rilevanti, agli ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

2. *Schema operativo.*

L'esame di cui al punto 1 del presente allegato si effettua secondo lo schema operativo, fondato sugli obiettivi di base e sui principi tecnici indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e costituito dai seguenti punti:

2.1. individuazione delle caratteristiche del sito, del tipo di processo, dei quantitativi e delle caratteristiche delle sostanze pericolose presenti nel ciclo di lavorazione di impianti produttivi o nei depositi, nell'ambito di quanto previsto negli articoli 4 e 5 del presente decreto per quelle sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione;

2.2. individuazione delle credibili cause di incidente, rilevabili nel processo di lavorazione e nei prodotti in deposito e valutazione delle possibili evoluzioni dell'incidente che ragionevolmente possono accrescere la portata dell'incidente stesso;

2.3. descrizione delle misure atte a prevenire gli incidenti e valutazione della loro adeguatezza;

2.4. descrizione delle misure di protezione previste per limitare l'evento (ad es. compartimentazione, distanziamenti interni ed esterni, resistenza al fuoco, impianti fissi di segnalazione, di scarico del fumo e del calore, di estintori);

2.5. analisi di affidabilità qualitativa delle parti critiche degli impianti, dei relativi sistemi di sicurezza antincendi sulla base delle loro caratteristiche e prestazioni. Programma di controllo e di manutenzione dei dispositivi e dei sistemi finalizzati alla sicurezza antincendi;

2.6. caratterizzazione dei servizi aziendali d'emergenza e illustrazione del piano di emergenza interno e degli elementi utili al piano di emergenza esterno;

2.7. valutazione della documentazione e della informazione, concernenti l'attività industriale e globalmente identificabile nel termine « rapporto di sicurezza ».

3. *Fasi attuative in ordine di tempo.*

Premesso lo schema operativo di cui al precedente punto 2, si evidenzia che gli adempimenti ai fini della prevenzione incendi nel settore dei rischi di « incidenti rilevanti », non possono esaurirsi, di regola, nell'esame effettuato in unico momento bensì si debbono articolare in una serie di valutazioni, accertamenti e retroazioni per i quali è opportuno distinguere tre fasi, temporaneamente successive, da sviluppare secondo opportuni schemi logici e procedurali:

a) Fase preliminare, nella quale sono identificate le aree (analisi dei siti) e i processi suscettibili di creare condizioni di « rischio rilevante »; sono analizzate le scelte di base del progetto; sono definite le prescrizioni di massima e viene concordato con il fabbricante un programma di massima per la fase successiva.

b) Fase di progettazione particolareggiata, nella quale è analizzato il « rapporto di sicurezza » allegato al progetto e viene emesso il parere definitivo sul progetto della installazione o dell'impianto. Sono definiti inoltre i dati quantitativi per i piani di emergenza e viene concordato un programma di massima per le visite in loco.

c) Fase di messa in marcia, nella quale è accertata, mediante visite in loco, la rispondenza delle installazioni e degli impianti ai requisiti di prevenzione incendi; sono verificate le ca-

ratteristiche operative per i piani di emergenza e viene concordato un programma per le visite in loco per l'esercizio della attività e, in caso positivo, viene infine emesso il certificato di prevenzione incendi.

Ciascuna delle fasi *a*) e *b*) sopraindicate deve essere sviluppata e conclusa nel minor tempo possibile senza comunque superare i limiti di tempo stabiliti per gli esami di progetto di cui all'art. 13, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Durante lo svolgimento delle tre fasi attuative sopraindicate gli ispettori regionali o interregionali si avvalgono del comitato tecnico regionale e, per gli accertamenti sopraluogo, della commissione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Su particolari questioni, costituenti peraltro motivi di interesse generale per i servizi di prevenzione incendi, gli ispettori regionali o interregionali potranno richiedere il parere del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi che si pronuncerà ai sensi dell'art. 11, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Nello specifico campo degli olii minerali e in particolare per le attività soggette, secondo le leggi vigenti, all'obbligo di concessione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e/o del Ministero della marina mercantile, gli ispettori regionali o interregionali terranno presenti i pareri emessi dalla commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili nell'ambito della normativa di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, lasciano infatti impregiudicate le competenze della suddetta commissione e, d'altra parte, lo svolgimento dei servizi di prevenzione incendi devoluti agli ispettori regionali o interregionali nel settore dei rischi di incidenti rilevanti non puo non risultare congruente con il contenuto degli eventuali pareri della commissione stessa.

4. *Indicazioni sulle attività dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella materia dei rischi di incidenti rilevanti.*

Le competenze specifiche stabilite dall'art. 19, lettere *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardano gli ispettori regionali o interregionali ma l'iter delle pratiche di prevenzione incendi poste in essere ai sensi di tale disposto si estende necessariamente alla sfera di azione dei comandi provinciali che provvedono all'espletamento di alcuni atti istruttori nonché all'emissione dell'eventuale certificato di prevenzione incendi.

Si elencano di seguito i principali adempimenti che riguardano i comandi provinciali nella materia di cui trattasi:

4.1. distribuzione, ai fabbricanti che ne facciano richiesta, di eventuali modelli-questionari;

4.2. verifica, accettazione e protocollo delle istanze documentate e corredate di elaborati illustrativi ed eventuali modelli-questionari;

4.3. richiesta di versamento del deposito provvisorio ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966;

4.4. trasmissione delle istanze documentate all'ispettore regionale o interregionale;

4.5. effettuazione di eventuali analisi e verifiche delegate dall'ispettore regionale o interregionale;

4.6. partecipazione ad eventuali visite in seno alla commissione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

4.7. emissione di certificato di prevenzione incendi sul quale, mediante apposita stampigliatura sarà fatto espresso riferimento al parere dell'ispettore regionale o interregionale, nonché ai verbali del comitato tecnico regionale o interregionale e a quelli della commissione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

(6508)

DECRETO 30 novembre 1983.

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Rilevata la necessità di definire in maniera univoca i termini, le definizioni generali e i simboli grafici relativi ad espressioni specifiche della prevenzione incendi secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Viste le definizioni e la simbologia grafica elaborate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

E' approvato l'elenco contenente i termini e le definizioni generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato *A* al presente decreto.

E' altresì approvata la tabella contenente i fondamentali simboli grafici, riferibili esclusivamente a misure di prevenzione incendi, da adottarsi nella esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attività soggette ai controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riportata nell'allegato *B* al presente decreto.

Sono abrogati i termini e le definizioni generali, riportati nelle norme e nei criteri tecnici attualmente in vigore di cui al primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, non conformi a quelli approvati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1983

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO A

DEFINIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

SCOPO

Scopo del presente decreto è quello di dare definizioni generali relativamente ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione delle norme emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Nella elaborazione delle singole norme di prevenzione incendi potranno essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare elementi o dati specifici delle situazioni considerate.

1. — CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1.1. *Altezza ai fini antincendi degli edifici civili.* Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

1.2. *Altezza dei piani.* Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.

1.3. *Carico d'incendio.* Potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legno equivalente (potere calorifico inferiore 4.400 Kcal/kg).

1.4. *Carico d'incendio specifico.* Carico d'incendio riferito alla unità di superficie lorda.

1.5. *Compartimento antincendio.* Parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi.

1.6. *Comportamento al fuoco.* Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco.
Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle strutture e la reazione al fuoco dei materiali.

1.7. *Filtro a prova di fumo.* Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m^2 sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 30 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m^2 con esclusione di condotti.

1.8. *Intercapedine antincendi.* Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m; con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m.
Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco.
Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall'intradosso del solaio del locale stesso.
Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m.
Superiormente è delimitata da « spazio scoperto ».

1.9. *Materiale.* Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.

1.10. *Reazione al fuoco.* Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati (circolare n. 12 del 17 maggio 1980 del Ministero dell'interno) alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

1.11. *Resistenza al fuoco.* Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare — secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato — in tutto o in parte: la stabilità « R », la tenuta « E », l'isolamento termico « I », così definiti:

— stabilità: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;

— tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né produrre — se sottoposto all'azione del fuoco su un lato — fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto;

— isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore.

Pertanto:

— con il simbolo « REI » si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico;

— con il simbolo « RE » si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità e la tenuta;

— con il simbolo « R » si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità.

In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturali vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi.
Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio « R » è automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri « E » ed « I ».

1.12. *Spazio scoperto.* Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m^2) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita.
La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato « scoperto » se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.
La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

1.13. *Superficie lorda di un compartimento.* Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

2. — DISTANZE

2.1. *Distanza di sicurezza esterna.* Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno alla attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.

2.2. *Distanza di sicurezza interna.* Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di una attività.

2.3. *Distanza di protezione.* Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

3. — AFFOLLAMENTO - ESODO

3.1. *Capacità di deflusso o di sfollamento.* Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di « modulo uno ». Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

3.2. *Densità di affollamento.* Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m^2).

3.3. *Larghezza delle uscite di ciascun compartimento.* Numero complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del compartimento.

3.4. *Luogo sicuro.* Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio — separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo — avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).

3.5. *Massimo affollamento ipotizzabile.* Numero di persone ammesso in un compartimento. E' determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

3.6. *Modulo di uscita.* Unità di misura della larghezza delle uscite. Il « modulo uno », che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.

3.7. *Scala di sicurezza esterna.* Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.

3.8. *Scala a prova di fumo.* Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano — mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura — da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.

3.9. *Scala a prova di fumo interna.* Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.

3.10. *Scala protetta.* Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.

3.11. *Sistema di vie di uscita.* Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

3.12. *Uscita.* Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m.

4. — MEZZI ANTINCENDI
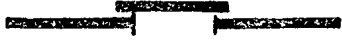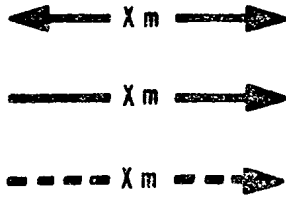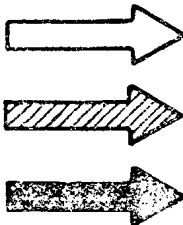
4.1. *Attacco di mandata per autopompa.* Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.

4.2. *Estintore carrellato.* Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. E' concepito per essere portato e utilizzato su carrello.

4.3. *Estintore portatile.* Definizione, contrassegni distintivi, capacità estinguente e requisiti sono specificati nel decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983).

4.4. *Idrante antincendio.* Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica. Un idrante può essere a muro, a colonna soprasuolo oppure sottosuolo.

4.5. *Impianto automatico di rivelazione d'incendio.* Insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e segnalare automaticamente un principio d'incendio.

4.6. *Impianto di allarme.* Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un principio di incendio.

4.7. *Impianto fisso di estinzione.* Insieme di sistemi di alimentazione, di valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente su una zona d'incendio. La sua attivazione ed il suo funzionamento possono essere automatici o manuali.

4.8. *Lancia erogatrice.* Dispositivo provvisto di un bocchello di sezione opportuna e di un attacco unificato. Può essere anche dotata di una valvola che permette il getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.

4.9. *Naspo.* Attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto.

4.10. *Rete di idranti.* Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione idrica sulle quali sono derivati uno o più idranti antincendio.

4.11. *Riserva di sostanza estinguente.* Quantitativo di estinguente, stabilito dall'autorità, destinato permanentemente alla esigenza di estinzione.

4.12. *Tubazione flessibile.* Tubo la cui sezione diventa circolare quando viene messo in pressione e che è appiattito in condizioni di riposo.

4.13. *Tubazione semirigida.* Tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare anche se non in pressione.
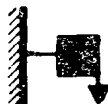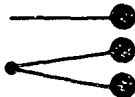
5. — TOLLERANZE DELLE MISURE

Ai fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei criteri di tolleranza normalmente in uso per i dati quantitativi facenti parte delle normative o delle prescrizioni tecniche, si stabiliscono le tolleranze ammesse per le misure di vario tipo riportate nei termini e definizioni generali di prevenzione incendi:

misure lineari . . .	tolleranza	2% per misure maggiori di 2,40 m 5% per misure minori o uguali di 2,40 m
misure di superficie .	»	5%
misure di volume . .	»	5%
misure di pressione .	»	1%

ALLEGATO B

SIMBOLI GRAFICI

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
ELEMENTI COSTRUTTIVI E RELATIVE APERTURE		Porta resistente al fuoco
NOTA - Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R con il relativo numero che esprime i minuti primi.		
DISTANZIAMENTI	◄── X m ──►	Distanza di sicurezza esterna
	─── X m ──►	» » » interna
	- - - X m - -►	» » protezione
SISTEMA DI VIE D'USCITA		PERCORSO DI USCITA:
	⇨	• verso l'alto
	⇨	• orizzontale
	⇨	• verso il basso

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
ESTINTORI	E	Estintore portatile
	E	Estintore carrellato
NOTA - Dovra essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialita' dell'estintore.		
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		Naspo
		Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
		Idrante sottosuolo
		Idrante soprasuolo
		Attacco per autopompa singolo e doppio
NOTA - Dovra' essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo		
SISTEMI DI SEGNALAZIONE		Impianto di allarme
	(*)	Impianto automatico di rivelazione d'incendio
NOTA - (*) All'interno della circonferenza dovra' comparire il simbolo del tipo del rivelatore.		

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE	○	Ad attivazione automatica
	□	Ad attivazione manuale
NOTA - All'interno della circonferenza e del quadrato dovranno essere posti i simboli della sostanza estinguente.		

(6509)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 dicembre 1983.

Obbligo di ricetta medica non ripetibile per la vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche per uso iniettabile a base di lefetamina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Ritenuta la necessità di assoggettare a limitazioni e a precauzioni la vendita di medicinali a base di lefetamina uso iniettabile, a seguito di segnalazione di abusi da parte di tossicodipendenti;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 luglio 1983 ha espresso parere sospensivo con la richiesta all'Istituto superiore di sanità di un approfondimento della ricerca, al Comitato interministeriale degli stupefacenti e alle organizzazioni internazionali di controllo delle necessarie informazioni nell'abuso o nell'iperconsumo del prodotto sia nel campo nazionale che internazionale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere nelle more dell'assoggettamento di tali prodotti alla disciplina di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visti gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche per uso iniettabile a base di lefetamina è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta.

La ricetta deve essere trattenuta dal farmacista.

I medici chirurghi che prescrivono le suddette preparazioni debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione e di applicazione nei riguardi del mezzo e dei tempi; apporvi la data e la firma.

Art. 2.

Le preparazioni farmaceutiche per uso iniettabile a base di lefetamina devono recare sulle etichette, in caratteri bene evidenziati, la seguente avvertenza: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1983

Il Ministro: DEGAN

(6616)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 luglio 1983.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica denominata « il Turismo ».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1983, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica « il Turismo »;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata nel 1983, fra l'altro, l'emissione di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1600 del 28 giugno 1983;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi nei valori da L. 250, 300, 400 e 500, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica « il Turismo », aventi come soggetti Alghero, Bardonecchia, Riccione, Taranto.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; foglio: venticinque esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica delle località prescelte e precisamente: per il valore da L. 250, dedicato ad Alghero, particolare del porticciolo (cornice color ocra); per il valore da L. 300, dedicato a Bardonecchia, veduta invernale (cornice color lilla); per il valore da L. 400, dedicato a Riccione, veduta del lungomare (cornice color rosso); per il valore da L. 500, dedicato a Taranto, entrata al porto (cornice color azzurro).

Nelle cornici sono poste, in alto, rispettivamente le leggende « ALGHERO », « BARDONECCHIA », « RICCIONE » e « TARANTO »; in basso, la leggenda « ITALIA » ed i rispettivi valori « 250 », « 300 », « 400 » e « 500 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1983

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1983
Registro n. 38 Poste, foglio n. 114

(6572)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « RE.CO - Revisioni e consulenze S.p.a. », in Napoli, alla società « RE.CO - Revisioni e consulenze S.r.l. », in Napoli.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Società di revisione fra commercialisti - Società per azioni », in Firenze, alla società « Società toscana di revisione a responsabilità limitata », in Firenze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « BI 11 Amministrazioni S.r.l. », in Bosisio Parini, alla società medesima, in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Help - Italia - Società di revisione S.r.l. », in Firenze, alla società « Help Italia - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Duomo - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Roma, alla società « Fiduciaria atesina S.r.l. » ovvero « Sudtiroler treuhangesellschaft G.m.b.h. », in Bolzano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Euganea fiduciaria S.p.a. », in Verona, alla società « FID - Fiduciaria investimenti S.p.a. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Multeco - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Bergamo, alla società « Multeco - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Bergamo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « RE.DA.C. - Società di revisione contabile a responsabilità limitata », in Roma, alla società « RE.DA.C. - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », ovvero, in forma abbreviata « RE.DA.C. - S.r.l. », in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria Quadrifoglio - Società fiduciaria e di revisione - Società a responsabilità limitata », in Parma, alla società « Fiduciaria Indosuez S.p.a. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Società lombarda di revisione S.p.a. », in Brescia, alla società « Società lombarda di revisione S.r.l. », in Trento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « F.C.N. - Fiduciaria centro nord - Società per azioni », in Pistoia, alla società « F.C.N. - Fiduciaria centro nord - Società a responsabilità limitata », in Firenze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria Castello S.p.a. », in Milano, alla società « Fiduciaria Castello S.r.l. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Società italiana revisioni e controlli - Sirec S.p.a. », in Torino, alla società « Società italiana revisioni e controlli - Sirec S.r.l. », in Milano, estendendola all'attività fiduciaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha limitato alla sola attività di revisione la autorizzazione rilasciata in data 26 marzo 1975 alla società « Fidalta S.r.l. », in Milano.

(6602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 6 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1656,50	1656,50	—	1656,50	—	1656,50	1656,50	1656,50	1656,50	—
Marco germanico	605,20	605,20	—	605,20	—	605,17	605,14	605,20	605,20	—
Franco francese	199,20	199,20	—	199,20	—	199,19	199,19	199,20	199,20	—
Fiorino olandese	540,41	540,41	—	540,41	—	540,45	540,50	540,41	540,41	—
Franco belga	29,842	29,842	—	29,842	—	29,84	29,849	29,842	29,842	—
Lira sterlina	2393,95	2393,95	—	2393,95	—	2394,82	2395,70	2393,95	2393,95	—
Lira irlandese	1884 —	1884 —	—	1884 —	—	1884 —	1884 —	1884 —	1884 —	—
Corona danese	167,45	167,45	—	167,45	—	167,45	167,46	167,45	167,45	—
E.C.U.	1369,72	1369,72	—	1369,72	—	1369,62	1369,79	1369,72	1369,72	—
Dollaro canadese	1331,30	1331,30	—	1331,30	—	1331,25	1331,20	1331,30	1331,30	—
Yen giapponese	7,073	7,073	—	7,073	—	7,074	7,075	7,073	7,073	—
Franco svizzero	757,85	757,85	—	757,85	—	757,67	757,50	757,85	757,85	—
Scellino austriaco	85,90	85,90	—	85,90	—	85,92	85,94	85,90	85,90	—
Corona norvegese	218,14	218,14	—	218,14	—	218,16	218,18	218,14	218,14	—
Corona svedese	206,52	206,52	—	206,52	—	206,55	206,58	206,52	206,52	—
FIM	286,50	286,50	—	286,50	—	285,25	284 —	286,50	286,50	—
Escudo portoghese	12,69	12,69	—	12,69	—	12,69	12,70	12,69	12,69	—
Peseta spagnola	10,53	10,53	—	10,53	—	10,53	10,53	10,53	10,53	—

Media dei titoli del 6 dicembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	94,224
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	85,750
» 6 % » » 1972-87	81,600
» 9 % » » 1975-90	81,750
» 9 % » » 1976-91	79,800
» 10 % » » 1977-92	80,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	83,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,250
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,400
» » » » 1- 3-1981/84	99,925
» » » » 1- 4-1981/84	100,350
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 1-1982/84	99,850
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	99,975
» » » » 1- 6-1982/84	100 —
» » » » 1- 7-1982/84	99,825
» » » » 1- 8-1982/84	99,600
» » » » 1- 9-1982/84	99,525
» » » » 1-10-1982/84	99,600
» » » » 1-11-1982/84	99,700
» » » Ind. 1-12-1982/84	100 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85 .	99,500
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,225
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,250
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,975
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,725
» » » » 1-10-1982/86 .	99,650
» » » » 1-11-1982/86 .	99,825
» » » » 1-12-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,775
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,425
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,575
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,600
» » » 12 % 1- 4-1984	98,500
» » » 18 % 1- 4-1984	100,250
» » » 12 % 1-10-1984	96,350
» » » 18 % 1- 1-1985	100,625
» » » 17 % 1- 5-1985	100,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1656,50
Marco germanico	605,17
Franco francese	199,195
Fiorino olandese	540,455
Franco belga	29,845
Lira sterlina	2394,825
Lira irlandese	1884 —
Corona danese	167,455
E.C.U.	1369,72
Dollaro canadese	1331,25
Yen giapponese	7,074
Franco svizzero	757,675
Scellino austriaco	85,92
Corona norvegese	218,16
Corona svedese	206,55
FIM	285,25
Escudo portoghese	12,695
Peseta spagnola	10,53

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elevazione del numero dei posti del concorso, per esami, a consigliere nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 98, con il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono stabiliti i posti in aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali, seconda, quarta, sesta e settima, della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 93, con il quale vengono stabiliti i posti delle dotazioni in organico per ogni qualifica funzionale del ruolo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Visto il quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal quale vengono indicate le norme in base alle quali si dovrà provvedere alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali mediante concorsi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 171, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il quale prevede che, ai fini della ammissione nella carriera direttiva, si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali;

Considerato che, ai sensi del decreto presidenziale 21 luglio 1982 sopra citato, sono risultati disponibili ulteriori posti, tutti da conferire mediante concorso;

Considerata l'opportunità di elevare da sei a nove il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle crescenti esigenze di funzionamento dei servizi della Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, e data l'esigenza di non reiterare inutilmente lunghe ed onerose procedure concorsuali, in relazione anche all'elevato numero di candidati ammessi a sostenere le prove del concorso, che assicurano la possibilità di una vasta e soddisfacente selezione;

Tenuto conto della riserva di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a posti di consigliere in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto presidenziale 22 gennaio 1982, citato nelle premesse, è elevato da sei a nove posti e da due a tre posti la riserva.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1983

p. *Il Presidente*: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1983
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 98

(6623)

Elevazione del numero dei posti del concorso, per titoli, a commesso nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 98, con il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono stabiliti i posti in aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali, seconda, quarta, sesta e settima, della Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1982, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 93, con il quale vengono stabiliti i posti delle dotazioni in organico per ogni qualifica funzionale del ruolo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Visto il quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal quale vengono indicate le norme in base alle quali si dovrà provvedere alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali mediante concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 259, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli, a undici posti di commesso in prova (seconda qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, ai sensi del decreto presidenziale 21 luglio 1982 sopra citato, sono risultati disponibili ulteriori posti, tutti da conferire mediante concorso;

Considerata l'opportunità di elevare da undici a quattordici il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle crescenti esigenze di funzionamento dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, e data l'esigenza di non reiterare inutilmente lunghe ed onerose procedure concorsuali, in relazione anche all'elevato numero di candidati ammessi al concorso (n. 2007), che assicurano la possibilità di una vasta e soddisfacente selezione;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli, a posti di commesso in prova (seconda qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto presidenziale 23 dicembre 1981, citato nelle premesse, è elevato da undici a quattordici posti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1983

p. *Il Presidente*: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1983
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 97

(6624)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di policattedra di urologia (per le esigenze della cattedra di patologia urologica) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di patologia urologica (istituto policattedra di urologia) della facoltà di medicina e chirurgia - Università degli studi « La Sapienza », Roma, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9 del settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(6611)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Esito degli esami di idoneità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

Vista la delibera n. 1216 del 21 dicembre 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 6 gennaio 1983, con la quale è stata indetta la prima sessione degli esami di idoneità di cui agli articoli 8, 13 e 18 del suddetto decreto, nonché le successive deliberazioni volte a stabilire i termini e le modalità per lo svolgimento di detti esami;

Considerato che le prove scritte si sono regolarmente svolte nei giorni 19 e 20 settembre 1983 e che le prove orali hanno avuto luogo il giorno 24 novembre 1983;

Viste le valutazioni dei candidati effettuate dalla commissione esaminatrice;

Delibera:

Hanno conseguito l'idoneità nell'esame di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, i sottoelencati candidati:

Cattani Claudia, nata a Rieti il 20 marzo 1955;
Granati Stefano, nato a Roma il 24 marzo 1955;
Severino Giovanni, nato a Pisa il 10 aprile 1957;
Varcasia Francesco, nato a Castrovillari (Cosenza) il 12 dicembre 1944.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1983

Il presidente vicario: PAZZI

(6615)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario della divisione di ginecologia dell'istituto « Regina Elena »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ginecologia dell'istituto « Regina Elena ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ripartizione personale, dell'ente in Roma.

(467/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 337 del 9 dicembre 1983 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori: Concorso pubblico, per esami, ad un posto del ruolo tecnico per l'espletamento di funzioni di analisi, progettazione e controllo nell'area della elaborazione automatica dei dati.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo: Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a due posti di perito chimico, sessantasette unità, cinquantacinque laureati in ingegneria nucleare e meccanica, un diplomato, ventitre laureati in ingegneria elettronica ed elettrotecnica e quattordici laureati in ingegneria chimica, chimica industriale e chimica.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1983, n. 35.
Acconti sui futuri miglioramenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del 2 novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale regionale dei dipendenti regionali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1983 al personale regionale, che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1983 un acconto nell'importo indicato nell'allegata tabella *A*.

Gli importi predetti sono soggetti a conguaglio in sede di applicazione della legge regionale di approvazione dell'accordo nazionale di cui al primo comma.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 1.700.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 ed il corrispondente aumento, nello stesso stato di previsione della spesa, dei seguenti capitali:

0020 « Trattamento economico per il personale del consiglio regionale » con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa;

0200 « Stipendi, assegni e contributi per il personale della giunta, C.R.F.P. e Co.Re.Co. » con lo stanziamento di lire 1.550.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 ottobre 1983

MAGNANI

TABELLA *A*

Livello	Importo mensile lordo
—	—
I	—
II	28.000
III	29.000
IV	35.000
V	50.000
VI	53.000
VII	78.000
VIII	72.900

(6318)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1983, n. 78.
Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 ed al bilancio per l'esercizio 1983 (secondo provvedimento). **Varie norme finanziarie.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *dell'*11 *novembre* 1983)

(*Omissis*).

(6334)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1983, n. 79.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 58 e 26 aprile 1976, n. 11, recanti norme di partecipazione ed adesione ad enti, associazioni e comitati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 114 *del* 16 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, dopo la parola « articolo » sono aggiunte le parole « ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti ».

Art. 2.

La norma di cui all'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, come modificata dall'articolo precedente, si applica anche alle iniziative già promosse, alla data di entrata in vigore della presente legge, da una o più regioni o da comitati organizzatori dalle stesse costituiti.

Art. 3.

All'art. 3, primo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 58, le parole « Presidente della giunta regionale » sono sostituite con le parole « Segretario generale della presidenza della giunta regionale ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 11, è sostituito dal seguente:

« La regione Friuli-Venezia Giulia è rappresentata, in seno al comitato di cui al primo comma, dal presidente o da un assessore dallo stesso delegato ».

All'art. 4, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1978, n. 16, sono soppresse le parole « di L. 6.000.000 ».

Art. 5.

La Regione, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del Centro interregionale di studi e documentazioni - Cinsedo, con sede in Roma, e per potersi avvalere dei servizi che lo statuto del Centro prevede siano forniti senza scopo di lucro, concede ad esso un contributo annuale, inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle regioni e province autonome.

Norme finanziarie

Art. 6.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 1, la denominazione del cap. 260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene così modificata: « Spese per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative parti-

colari promossi da istituzioni, fondazioni, enti, associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione nonché a quelli per la partecipazione d'amministratori e funzionari ai suddetti convegni, congressi ed iniziative».

Art. 7.

Per gli oneri previsti dal precedente art. 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al titolo I sezione I - rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale segreteria generale categoria IV, il cap. 322 con la denominazione: «Contributo annuale a favore del centro interregionale di studi e documentazioni Cinsedo, con sede in Roma» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 72 milioni, suddivisi in ragione di lire 24 milioni per ciascuno degli esercizi 1983, 1984 e 1985.

Al predetto onere di lire 72 milioni, in termini di competenza, si fa fronte come segue:

per lire 24 milioni, relative all'esercizio 1983, mediante storno di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 9 del 9 febbraio 1983, dal cap. 6851 del precitato stato di previsione;

per le restanti lire 48 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal cap. 1953: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85.

Sul precitato cap. 322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 24 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980: «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del cap. 322 viene riportato nell'esercizio n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 ed al bilancio per l'esercizio 1983.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 novembre 1983

COMELLI

(6329)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1983, n. 33.

Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34) *del 16 novembre 1983*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, nella considerazione che il territorio regionale è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche negli ultimi tre anni e che la siccità dell'annata agraria 1982-83 ha compromesso più gravemente le colture, adotta i provvedimenti della presente legge per anticipare ed integrare gli interventi di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e per sostenere gli imprenditori agricoli anche in riferimento al decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, in legge 26 novembre 1969, n. 826.

Art. 2.

La regione Basilicata, in anticipazione dei fondi che saranno assegnati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, concede agli imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, danneggiati dalla siccità del 1983 che si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende ed in relazione al danno subito, un contributo in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, nella misura massima di L. 3.000.000.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1983, farà carico su apposito capitolo così denominato: «Contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore» e la copertura finanziaria è assicurata per 5 miliardi come segue:

1 miliardo con storno dal cap. 3025;

2,5 miliardi con storno dal cap. 3430;

1,5 miliardi con utilizzo dello stanziamento già esistente al cap. 3520.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per l'anno successivo e per analoghe autorizzazioni la giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio sulla base della effettiva assegnazione delle somme, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371.

Art. 3.

Agli allevatori danneggiati dalla siccità del 1983, con preferenza agli allevatori coltivatori diretti, possono essere concessi, per l'acquisto di foraggi, mangimi e sementi foraggere, prestiti quinquennali a tasso agevolato stabilito per le operazioni di credito agrario di esercizio con decreto ministeriale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I predetti prestiti entreranno in ammortamento, il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta erogazione mediante rata annuale posticipata.

Il concorso regionale negli interessi sarà pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento in vigore alla data di erogazione dei prestiti per le operazioni di credito agrario di esercizio, e la rata calcolata a tasso agevolato.

Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti zootecnici di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi sull'apposito capitolo del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1988.

La legge di bilancio per l'anno 1984 disporrà per la relativa copertura finanziaria e per gli anni successivi vi provvederà il bilancio pluriennale.

Art. 4.

Agli imprenditori agricoli singoli o associati, con preferenza ai coltivatori diretti, possono essere concessi contributi in conto capitale in ragione del 50%, elevabile al 70% per i coltivatori diretti, sulla spesa ammessa per realizzare piccole opere di ricerca, accumulo e utilizzazione di acque per uso aziendale e per allacciamenti ad acquedotti esistenti.

Per assicurare la rapida esecuzione degli interventi, di cui al comma precedente, gli interessati dovranno presentare domanda corredata da progetto agli enti delegati entro il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli enti delegati nel successivo termine di giorni trenta inviano alla Regione l'elenco delle domande ricevute con motivato parere.

La Regione nell'ulteriore termine di giorni trenta provvede alla formulazione di un programma di interventi erogando i necessari fondi agli enti delegati.

Qualora gli enti delegati non adempino nel tempo previsto all'invio delle domande, la giunta regionale è autorizzata a sostituirsi nell'istruttoria dei progetti.

Alla copertura dell'onere occorrente per l'applicazione del presente articolo, valutato in lire 5.000 milioni, in ragione di lire 1.000 milioni all'anno si provvederà come segue:

a) per l'esercizio 1984 con le disponibilità finanziarie che saranno previste nel 1984;

b) per gli anni successivi con il bilancio pluriennale.

Art. 5.

Agli imprenditori agricoli singoli od associati, con preferenza ai coltivatori diretti, che hanno subito danni per effetto delle avversità atmosferiche riconosciute ai sensi della legge n. 590/81, possono essere concessi prestiti con ammortamento quinquennale a tasso agevolato per la provvista di nuovi capitali di esercizio destinati alla conduzione relativa all'annata agraria 1983-84, in anticipazione dei fondi che saranno assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti predetti entreranno in ammortamento mediante rata annuale posticipata il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta erogazione del beneficio e saranno concessi a tasso agevolato stabilito per le operazioni di credito agrario di soccorso, con decreto ministeriale ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alle condizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Il concorso regionale sugli interessi sarà pari alla differenza tra le rate annuali di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento in vigore alla data del perfezionamento del prestito e determinato per le operazioni di credito agrario di esercizio, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e le rate calcolate a tasso agevolato.

Il bilancio pluriennale, che sarà allegato al bilancio 1984, disporrà per la relativa copertura finanziaria.

Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, è autorizzato il limite di impegno di lire 8.000 milioni da iscriversi nell'apposito capitolo del bilancio regionale a partire dall'esercizio finanziario del 1984.

Art. 6.

Le operazioni dei prestiti previsti dalla presente legge, allorché sono concessi ai soggetti di cui all'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 14 novembre 1983

AZZARA'

(6507)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1983, n. 32.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 31 *ottobre* 1983)

(*Omissis*).

(6310)

REGIONE UMBRIA

Avviso di rettifica alla legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41. (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 68 del 26 ottobre 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » n. 327 del 29 novembre 1983).

Il titolo della legge regionale citata in epigrafe è sostituito dal seguente: « Riorganizzazione dell'intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione *in agricoltura* ».

(6527)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi; 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.